



Processo penale e giustizia n. 4 | 2015

# Scenari

## *Overviews*

# NOVITÀ LEGISLATIVE INTERNE

## NATIONAL LEGISLATIVE NEWS

di Ada Famiglietti

### MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI MISURE CAUTELARI PERSONALI. MODIFICHE ALLA LEGGE 26 LUGLIO 1975, N. 354, IN MATERIA DI VISITA A PERSONE AFFETTE DA HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ (L. 16 APRILE 2015, N. 47)

La l. 16 aprile 2015, n. 47 (*G.U.*, Sr. gen., 23 aprile 2015, n. 94), entrata in vigore l'8 maggio 2015, interviene su svariate disposizioni del libro IV c.p.p., proseguendo l'eterogeneo cammino di riforme che si sono susseguite in questi anni in materia di misure cautelari personali (al riguardo, A. Scalfati, *Legislazione "a pioggia" sulle cautele ad personam: l'effervescente frammentarietà di un triennio*, in questa *Rivista*, 2014, n. 6, p. 1).

È noto, infatti, che il d.l. 26 giugno 2014, n. 92, convertito con modificazioni nella l. 11 agosto, n. 117, aveva già modificato l'art. 275, comma 2-bis, c.p.p. con l'introduzione del divieto di applicare la custodia in carcere a fronte di una valutazione prognostica del giudice sulla pena da irrogare non superiore a tre anni (in argomento, C. Pansini, *Novità legislative interne*, in questa *Rivista*, 2014, n. 6, p. 12).

Precedentemente, l'art. 280, comma 2, c.p.p. era stato novellato dal d.l. 1 luglio 2013, n. 78 (convertito, con modificazioni, nella l. 9 agosto 2013, n. 94), che aveva innalzato il limite minimo necessario per la custodia cautelare da quattro a cinque anni, lasciando la possibilità di ricorrere alla misura inframuraria per il reato di finanziamento illecito dei partiti, di cui all'art. 7, l. 2 maggio 1974 n. 195 (punito con la reclusione fino a quattro anni).

Si innesta, in tale variegato panorama normativo, la legge in commento, il cui intento riformatore è quello di trovare una concreta soluzione al problema del sovraffollamento carcerario, coerentemente alle sentenze della Corte e.d.u., 9 ottobre 2013, Torreggiani c. Italia e della Corte costituzionale 9 ottobre 2013, n. 279 (al riguardo, V. Paziienza, *Rel. n. III/03/2015*, 6 maggio 2015, [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it)).

In tale direzione si orientano, da un lato, le modifiche apportate all'art. 274 c.p.p. concernenti i *pericula* legittimanti l'applicazione di una misura cautelare personale; dall'altro, le 7 disposizioni relative alla presunzione di adeguatezza della sola misura carceraria, ai sensi dell'art. 275, comma 3, c.p.p.

Si interviene, inoltre, sulla motivazione dell'ordinanza applicativa delle misure cautelari, che, ai sensi dell'art. 292 c.p.p., deve contenere anche "l'autonoma valutazione" da parte del giudice degli indizi, delle esigenze cautelari, degli elementi forniti dalla difesa e dell'inadeguatezza della misura cautelare.

Altrettanto incisive sono alcune modifiche in tema di misure interdittive, con specifica attenzione ai termini di durata massima delle stesse.

Infine, un ulteriore segmento di innovazioni interessa il procedimento incidentale delle impugnazioni in materia cautelare personale, in riferimento al riesame ed al giudizio di rinvio a seguito della decisione di annullamento della Corte di cassazione.

Nello specifico, la riforma ritocca le esigenze cautelari; qui la relazione di accompagnamento alla proposta di legge ha sostenuto la necessità di prevedere che il pericolo di fuga «debba essere non solo concreto, ma anche attuale, nel senso che il rischio che la persona possa fuggire debba essere imminente».

In tal senso, l'art. 274, comma 1, lett. b) e c), c.p.p. è interessato da un'operazione di *maquillage*, che introduce il requisito dell'attualità sia nel pericolo di fuga, che in quello di reiterazione del reato. Nel contempo, si interviene simmetricamente su entrambi i *pericula* con l'introduzione del seguente inciso: «Le situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede». È da notare che nell'art. 274 lett. c) si precisa che tale preclusione valutativa opera «anche in relazione alla personalità dell'imputato».

Tale operazione di innesto consente, però, di recuperare anche il coordinamento con l'art. 280 c.p.p., cessato per effetto delle modifiche apportate nel 2013. Attualmente, infatti, l'ambito delle fattispecie di reato per le quali è possibile applicare la custodia in carcere, qualora sussista il pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie, coincide nuovamente con quello individuato dall'art. 280, comma 2, c.p.p., quale condizione generale di applicabilità della predetta misura (delitti puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, nonché delitto di illecito finanziamento dei partiti).

L'aspetto più rilevante della riforma in esame concerne la riscrittura del principio di gradualità della custodia cautelare in carcere, sempre più intesa quale *extrema ratio*.

La n. 47/2015, infatti, ha inteso effettuare un'ulteriore riduzione dell'utilizzo della misura custodiale, perseguendo tale obiettivo nei seguenti modi:

– valorizzando e favorendo il ricorso a soluzioni alternative, quali l'applicazione cumulativa delle altre misure coercitive, o quella degli arresti domiciliari, seguendo le procedure presenti nell'art. 275-bis c.p.p., nel testo modificato dal d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito dalla l. 21 febbraio 2014, n. 10;

– intervenendo sulle disposizioni del codice che precludevano al giudice una valutazione discrezionale relativamente all'individuazione della misura più idonea, e che imponevano la sola misura carceraria. Ed infatti, nel novellato art. 275, comma 3, c.p.p. è previsto che la misura cautelare «può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate».

Esempi di inadeguatezza sono rappresentati dai reati di incendio boschivo, maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, furto in abitazione o con strappo, nonché quelli indicati nell'art. 4-bis ord. penit. Inoltre gli arresti domiciliari non possono essere disposti quando sussiste la mancanza di un idoneo luogo per l'esecuzione della misura.

Viene introdotto, altresì, un ulteriore obbligo motivazionale a carico del giudice che dispone la misura carceraria, laddove l'art. 275, comma 3-bis, c.p.p. afferma che «nel disporre la custodia cautelare in carcere il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inadeguata, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'articolo 275-bis, comma 1». La prescrizione delle procedure di controllo elettronico deve, infatti, essere disposta dal giudice, ai sensi del d.l. n. 146 del 2013 (conv. dalla l. n. 10/2014), che modifica il citato art. 275-bis c.p.p.

La legge in esame modifica, inoltre, la seconda parte dell'art. 275, comma 3, c.p.p. relativa all'individuazione dei reati per i quali si applica solo la misura della custodia in carcere, sulla scia delle pressanti indicazioni intervenute nel quinquennio 2010/2015 da parte del Giudice delle leggi. È noto, infatti, che la Corte costituzionale ha emesso ben nove sentenze di illegittimità costituzionale, culminate con la pronuncia del 25 febbraio 2015, n. 48, che ha dichiarato incostituzionale, per violazione degli artt. 3, 13 e 27 Cost., la presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere nella parte in cui non viene fatta «salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».

Così, nel nuovo testo dell'art. 275, comma 3, c.p.p. la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere è stata mantenuta solo per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p. e per le ipotesi associative di cui agli artt. 270 e 270-bis c.p. (associazioni sovversive, con finalità terroristiche e che violano la democrazia), mentre viene eliminata per i delitti con finalità di terrorismo (ad eccezione della predetta ipotesi associativa). Infatti, la legge n. 47 del 2015 ha stabilito che, quando sussistano gravi indizi per i delitti indicati nell'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p.: «è applicata la custodia in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».

Tale precetto viene utilizzato anche per altri delitti per i quali il regime cautelare era già stato ritenuto costituzionalmente illegittimo: si tratta degli «articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies e, quando non ricorrano le circostanze attenuanti contemplate, 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale».

Lungo la medesima finalità di riduzione della area di applicazione della custodia cautelare, rilevanti sono gli interventi sulle norme che – a fronte di particolari condotte (trasgressione delle prescrizioni relative agli arresti domiciliari ex art. 276, comma 1-ter, c.p.p.) o condizioni personali (condanna per evasione nei precedenti cinque anni, ai sensi dell'art. 284, comma 5-bis, c.p.p.) – imponevano l'applicazione della custodia cautelare, sottraendo al giudice ogni margine di discrezionalità. Da un lato, infatti, la sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia in carcere, in caso di trasgressione alle prescrizioni sul divieto di allontanarsi, viene oggi disposta dal giudice «salvo che il fatto sia di lieve entità», così

imponendo una valutazione in ordine al disvalore del fatto per cui si procede.

Dall'altro, ai sensi del nuovo art. 284, comma 5-*bis*, c.p.p., vige comunque il divieto di concessione degli arresti domiciliari al condannato per evasione nel precedente quinquennio, «salvo che il giudice ritenga, sulla base di specifici elementi, che il fatto sia di lieve entità e che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con tale misura». Per effetto della l. n. 47 del 2015, quindi, il divieto non è più assoluto, dal momento che può essere derogato sulla base del duplice presupposto del fatto di lieve entità e della idoneità degli arresti domiciliari in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, secondo il criterio di adeguatezza di cui all'art. 275, comma 1, c.p.p.

Con la legge in esame si interviene, inoltre, anche in materia di misure cautelari interdittive, con due modifiche aventi ad oggetti l'espletamento dell'interrogatorio di garanzia limitato alla sola misura della sospensione dall'esercizio di un pubblico servizio o ufficio, nonché i termini di durata massima di tutte le misure interdittive, che vengono completamente ridefiniti (art. 308 c.p.p.).

Com'è noto, l'art. 289 c.p.p. dispone che, nel corso delle indagini preliminari, il giudice procede all'interrogatorio prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio. La legge in commento (art. 7) ha invece stabilito che, se la misura della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio «è disposta dal giudice in luogo di una misura coercitiva richiesta dal pubblico ministero, l'interrogatorio ha luogo nei termini di cui al comma 1 bis dell'art. 294», ossia entro dieci giorni dall'esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione. Pertanto, nell'ipotesi in cui il giudice precedente abbia disposto la suddetta sospensione in luogo della misura coercitiva richiesta dal p.m., non sussiste l'obbligo di procedere all'interrogatorio preventivo.

Viene, poi, completamente riscritta la disciplina dei termini di durata delle misure interdittive, eliminando – con la totale abrogazione dell'art. 308, comma 2-*bis*, c.p.p. – il “doppio binario” introdotto dalla l. 6 novembre 2012, n. 190, che ampliava detti termini limitatamente ai procedimenti per i delitti di peculato (artt. 314 e 316 c.p.), malversazione (art. 316-*bis* c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.), concussione (art. 317 c.p.), corruzione (artt. 318, 319, 319-*ter*, 320 c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater*, comma 1, c.p.). Per tutte queste fattispecie di reato, le misure interdittive perdevano efficacia decorsi sei mesi (e non due) dall'inizio della loro esecuzione. Analogamente, la l. n. 190 del 2012 era intervenuta anche sulla durata delle misure interdittive disposte per esigenze probatorie, delle quali, in tutti i reati precedentemente elencati, il giudice poteva disporre la rinnovazione anche oltre sei mesi dall'inizio della loro esecuzione, ma non oltre il triplo dei termini previsti dall'art. 303 c.p.p.

La l. n. 47/2015 ha, invece, eliminato il precedente termine di due mesi (e di sei mesi, per le ipotesi di cui all'abrogato comma 2-*bis*), prevedendo una durata non superiore a dodici mesi, con la conseguente perdita di efficacia della misura, decorso il termine fissato dal giudice nell'ordinanza. Altrettanto importante è l'ulteriore modifica concernente le misure interdittive disposte per esigenze probatorie, che possono essere rinnovate non oltre un anno.

Interessata dalla riforma è anche la motivazione dell'ordinanza applicativa delle misure cautelari che, secondo il novellato art. 292 c.p.p., deve contenere la “autonoma valutazione” da parte del giudice degli indizi, delle esigenze cautelari, degli elementi forniti dalla difesa e della inadeguatezza della misura cautelare. Se tale ennesima interpolazione può apparire pleonastica, essendo già richiesta “l'esposizione” dei suddetti elementi, ciò che rileva maggiormente sono le conseguenze derivanti dalla carenza motivazionale, in sede di impugnazione davanti al Tribunale del riesame.

Ed infatti l'art. 11 della legge in esame ha aggiunto, all'art. 309, comma 9, c.p.p. il seguente periodo conclusivo: «Il tribunale annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l'autonoma valutazione, a norma dell'art. 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa».

La riconfigurazione dei poteri decisori attribuiti al Tribunale del riesame ci porta nel vivo delle modifiche concernenti le impugnazioni delle misure cautelari.

A tal fine, non si può prescindere dal dibattito interpretativo in materia di partecipazione del ricorrente al giudizio di riesame. Com'è noto, infatti, la disciplina dell'art. 309, comma 8, c.p.p. opera un mero rinvio all'art. 127 c.p.p., che delinea un modello generale di procedimento camerale a partecipazione non necessaria, secondo cui l'interessato (espressione ampia che intende tanto l'imputato cui è applicata una misura cautelare, quanto il condannato definitivo) ha diritto ad essere sentito se compare; qualora sia detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta, ha diritto di essere sentito prima dell'udienza camerale dal magistrato di sorveglianza del luogo in cui è ristretto (art. 127, comma 3, c.p.p.).

Secondo un primo orientamento, in base ai principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza 31 gennaio 1991 n. 45, il diritto del detenuto o internato a essere sentito personalmente vincola il giudice, a pena di nullità assoluta e insanabile, a disporre la traduzione davanti a sé, senza possibilità di alcuna valutazione discrezionale e senza che da ciò scaturisca l'inefficacia della misura già adottata (Cass., sez. VI, 31 ottobre 2013, n. 44415, in *Dir. pen. proc.*, 2014, p. 706).

A questo orientamento maggioritario se ne è contrapposto un altro, secondo cui, data la natura tipicamente camerale del procedimento di riesame, ai sensi dell'art. 127, comma 3, c.p.p., il diritto ad interloquire del detenuto fuori circoscrizione sarebbe pienamente garantito dall'audizione dello stesso presso il magistrato di sorveglianza, prima del giorno dell'udienza; conseguentemente, solo l'eventuale omissione di tale audizione può produrre una nullità assoluta ed insanabile dell'udienza camerale e del suo provvedimento conclusivo (Cass., sez. IV, 29 maggio 2013, n. 26993, in *CED Cass.*, n. 255461).

In tale panorama interpretativo, è intervenuto l'art. 11 l. n. 47/2015, con la modifica dell'art. 309, comma 6, c.p.p., secondo cui con la richiesta di riesame, oltre a poter essere enunciati anche i motivi di gravame, «l'imputato può chiedere di comparire personalmente». Inoltre, è stato aggiunto al comma 8-bis dell'art. 309 c.p.p. (dedicato alla legittimazione del p.m. richiedente la misura a partecipare all'udienza camerale) il seguente ulteriore periodo: «L'imputato che ne abbia fatto richiesta ai sensi del comma 6 ha diritto di comparire personalmente».

Il dato normativo enuncia in modo netto il diritto del ricorrente di comparire all'udienza camerale fissata per la trattazione, anche se detenuto fuori distretto, previa formulazione della relativa richiesta nell'atto di riesame. La nuova legge, peraltro, non ha modificato l'art. 309, comma 8, c.p.p. che continua a rinviare alle disposizioni generali del procedimento in camera di consiglio contenute nell'art. 127 c.p.p., lasciando immutata la possibilità, per il ricorrente detenuto fuori distretto, di intervenire nel procedimento camerale chiedendo di essere sentito, prima dell'udienza, dal magistrato di sorveglianza del luogo di detenzione.

Un'ulteriore modifica di rilievo concerne l'introduzione dell'art. 309, comma 9-bis c.p.p., a norma del quale: «Su richiesta formulata personalmente dall'imputato entro due giorni dalla notificazione dell'avviso, il tribunale differisce la data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni se vi siano giustificati motivi. In tal caso il termine per la decisione e quello per il deposito dell'ordinanza sono prorogati nella stessa misura». L'ambito applicativo di tale nuova disposizione è stato esteso anche ai procedimenti di riesame avverso provvedimenti di sequestro, in virtù dell'espresso rinvio inserito nell'art. 324 c.p.p.

In tale contesto, l'art. 10, comma 5 della legge in commento ha inserito nell'art. 309, comma 10, c.p.p. altre ulteriori importanti novità. In primo luogo: «Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame o il deposito dell'ordinanza del tribunale in cancelleria non intervengono nei termini prescritti, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia e, salve eccezionali esigenze cautelari pacificamente motivate, non può essere rinnovata».

In secondo luogo, si prevede un differente ed ulteriore termine per il deposito dell'ordinanza in cancelleria, misurato in trenta giorni decorrenti dalla decisione, salvo che la stesura della motivazione si riveli particolarmente complessa «per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni»: in tale ipotesi, il giudice può disporre per il deposito un termine più lungo, comunque non superiore al quarantacinquesimo giorno da quello della decisione. È così sancita la possibilità di depositare l'ordinanza in un momento successivo rispetto a quello della decisione, ed in particolare anche oltre i dieci giorni indicati nell'art. 309, comma 9, c.p.p. Non si può, però, fare a meno di evidenziare che il nuovo termine – come quelli relativi alla trasmissione degli atti ed alla decisione – ha natura perentoria; conseguentemente, la sua violazione determinerà la perdita di efficacia dell'ordinanza applicativa della misura cautelare. Inoltre, la l. n. 47/2015 diminuisce sensibilmente la possibilità di emettere un nuovo provvedimento cautelare: l'art. 309, comma 10, prevede infatti che, in caso di perdita di efficacia per il mancato rispetto di uno dei termini predetti, «l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata».

Con l'art. 12, viene poi modificata la disciplina dei termini per la decisione adottata dal tribunale in sede di appello ex art. 310 c.p.p. Il testo finora vigente si limitava a prevedere che «il tribunale decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti» (art. 310, secondo comma, ultimo periodo). La novella è intervenuta aggiungendo al predetto termine per la decisione, anche nel giudizio di appello, un termine per il deposito dell'ordinanza, sempre quantificato in trenta giorni, salva la possibilità di disporre un termine più lungo (comunque non eccedente i quarantacinque giorni) in caso di complessità della mo-

tivazione desunta «dal numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni».

La disposizione introdotta nell'art. 310 c.p.p. è così identica a quella inserita nell'art. 309, comma 10, c.p.p. ma con conseguenze diametralmente opposte nell'ipotesi di mancato rispetto del termine introdotto, che nel giudizio di appello conserva il carattere ordinatorio. Conseguentemente, il mancato rispetto dei termini per la decisione e per il deposito dell'ordinanza, di cui al novellato art. 310, non produce effetti quanto alla validità ed efficacia della misura cautelare.

Infine, l'art. 311, comma 5-*bis*, c.p.p. introduce anche per il giudizio di rinvio a seguito di annullamento in cassazione un doppio termine: dieci giorni dalla ricezione degli atti per la decisione del giudice e trenta giorni dalla decisione per il deposito dell'ordinanza. Nel caso in cui i predetti termini non vengano rispettati, «l'ordinanza che ha disposto la misura coercitiva perde efficacia, salvo che l'esecuzione sia sospesa ai sensi dell'articolo 310, comma 3, e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata». Pertanto, anche nel procedimento conseguente ad una decisione di annullamento con rinvio, i termini sono perentori e la loro violazione determina la perdita di efficacia della misura.

Da ultimo, si segnalano le modifiche apportate all'art. 21-*ter* l. 26 luglio 1975, n. 354, che registra un ampliamento delle possibilità di visita ed assistenza del figlio di persone condannate, detenute o interrate, anche all'ipotesi in cui egli sia «affetto da handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge», ed indipendentemente dalla minore età. In secondo luogo, viene ampliata la sfera applicativa dell'art. 21-*ter* ord. penit., inserendovi un comma 2-*bis*, ai sensi del quale i due commi precedenti «si applicano anche nel caso di coniuge o convivente» affetto da handicap grave. Tale situazione di gravità deve essere stata accertata «dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali» (art. 3, comma 4, l. n. 104 del 1992).

#### CONTRASTO AL TERRORISMO, ANCHE INTERNAZIONALE, PROROGA DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA, E INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E SOSTEGNO AI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE (L. 17 APRILE 2015, N. 43)

Con la legge in epigrafe (*G.U.*, Sr. gen., 20 aprile 2015, n. 91) è stato convertito il d.l. 18 febbraio 2015, n. 7 (*G.U.*, Sr. gen., 19 febbraio 2015, n. 41) per il commento del quale si rimanda a N. Russo, *Novità legislative interne*, in questa *Rivista*, 2015, n. 3, p. 20.

Tra le modifiche apportate in sede di conversione, si segnala l'introduzione, nella disciplina delle intercettazioni preventive, dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-*quater*, c.p.p. commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche. Si inserisce, inoltre, nell'art. 226 norme att. c.p.p., un comma 3-*bis*, in base al quale il Procuratore della Repubblica può autorizzare, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, la conservazione dei dati acquisiti, anche relativi al traffico telematico, esclusi i contenuti delle comunicazioni, quando gli stessi siano indispensabili per la prosecuzione dell'attività finalizzata alla prevenzione dei delitti indicati nella norma.

Si interviene, inoltre, in materia di arresto obbligatorio in flagranza di reato, estendendone l'ambito oggettivo anche ai delitti di "fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso", ovvero ai delitti di "promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato", ai sensi del novellato art. 380, comma 2, lett. m-*bis* e m-*ter*, cp.p.

#### GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE DETENUTE O PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE (D.M. 11 MARZO 2015, N. 36)

È entrato in vigore il 15 aprile scorso il decreto del Ministro della Giustizia 11 marzo 2015, n. 36 (*G.U.*, Sr. gen., 31 marzo 2015, n. 75), recante il regolamento concernente la struttura e la composizione dell'ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute, istituito in attuazione dell'art. 7 d.l. n. 146/2013.

Compito di tale organo sarà quello di controllare le **condizioni di reclusione dei detenuti**, per prevenire eventuali violazioni di diritti fondamentali, coerentemente alla sentenza della Corte e.d.u., 9 ot-

tobre 2013, Torreggiani. In particolare il Garante è costituito in collegio, composto dal presidente e da due componenti scelti tra persone, non dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che assicurino indipendenza e competenza nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani. Tali componenti sono nominati previa delibera del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le competenti commissioni parlamentari.

L'ufficio del garante è istituito presso il Ministero della giustizia con una dotazione di personale di venticinque unità e senza gravare di maggiori oneri il bilancio dello Stato. Scopo ulteriore dell'ufficio è quello di fare da **raccordo con i Garanti a livello territoriale** competenti per i luoghi di restrizione della libertà che ricadono nella giurisdizione del territorio, compresi i Centri di identificazione e di espulsione e le comunità terapeutiche.

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE (L. 22 MAGGIO 2015, N. 68)

La legge in epigrafe (G.U., Sr. gen., 28 maggio 2015, n. 122) introduce nel codice penale, dopo un tortuoso iter normativo caratterizzato da una lunga gestazione, un nuovo titolo **VI-bis nel libro II**, intitolato **"Dei delitti contro l'ambiente"**. Tra questi meritano di essere evidenziati: il delitto di **inquinamento ambientale**, di cui all'art. 452-bis c.p., che punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 «*chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: a) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; b) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna*»; il **delitto di morte o lesioni come conseguenza del reato di inquinamento ambientale**, previsto dall'art. 452-ter c.p.; il delitto di **disastro ambientale**, ex art. 452-quater c.p., che sanziona con la reclusione da cinque a quindici anni chiunque, al di fuori dei casi previsti dall'art. 434 c.p., «*abusivamente cagiona un disastro ambientale*». La nuova disciplina incide anche sul versante delle misure di sicurezza patrimoniali adottabili, introducendo una nuova ipotesi di confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che sono servite a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Tale confisca è obbligatoria, secondo l'indicazione testuale della norma, per cui la stessa «è sempre ordinata» nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per i delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies e 452-octies c.p.

Nel caso in la confisca di beni non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilità e ne ordina la confisca. I beni confiscati o i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi. L'istituto della confisca non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi. Infine, ai sensi dell'art. 452-duodecies c.p., quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di patteggiamento per taluno dei delitti previsti dal titolo VI-bis c.p., il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e degli enti forniti di personalità giuridica civilmente obbligati per la pena pecuniaria.

La legge contiene anche una parte concernente l'estinzione, in via amministrativa, delle ipotesi di contravvenzioni di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, con l'introduzione di una nuova "Parte sesta-bis", intitolata "Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale". Risultano, pertanto, sottoposte alla nuova disciplina, sempre nel presupposto che non abbiano «cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette» varie fattispecie in materia di: autorizzazione integrata ambientale; scarichi di acque reflue industriali; rifiuti; bonifica di siti contaminati; emissioni in atmosfera.

L'art. 318-ter del Testo unico ambientale, dunque, stabilisce che «allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un'apposita prescrizione (...) asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata», fissando per la regolarizzazione un termine non prorogabile per più di sei mesi. Si prevede, inoltre, l'obbligo di notificare o comunicare la prescrizione anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito del quale opera il contravventore (comma 2), con potestà, per l'organo accertatore, di «imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività poten-

zialmente pericolose». Permane, in entrambi i casi, l'obbligo per l'organo di vigilanza di riferire al p.m. la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'art. 347 c.p.p.

Rilevante è fase di la verifica dell'adempimento (articolo 318-*quater*, d.lgs. n. 152/2006), secondo cui entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore dovrà verificare «se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione». Sono due i possibili epiloghi: la verifica dell'avvenuto adempimento alla prescrizione, oppure l'eventuale inadempimento della stessa, che comporterà, per l'organo accertatore, l'obbligo di comunicazione al p.m. e il conseguente riavvio dell'azione penale fino a questo momento sospesa. Si prevede, infatti, ai sensi del nuovo art. 318-*sexies* la "sospensione del procedimento" per la contravvenzione, decorrente dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p. e fino al momento in cui il p.m. riceve una delle due comunicazioni alternative circa l'avvenuto adempimento entro i termini, ovvero l'inadempimento. La sospensione del procedimento non preclude l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né l'adozione degli eventuali atti urgenti di indagine preliminare, o il sequestro preventivo.

L'adempimento della prescrizione e l'annesso pagamento, entro il termine di trenta giorni, della somma pari ad un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione determinano l'estinzione del reato, con conseguente obbligo di chiedere l'archiviazione da parte del p.m., ai sensi dell'art. 318-*septies*. Si prevede, inoltre, l'ipotesi di adempimento della prescrizione in un tempo superiore a quello indicato; se questo risulta "congruo", si valuterà l'applicazione dell'oblazione ai sensi dell'art. 162-*bis* c.p. con riduzione, in tal caso, della somma da versare fino alla metà del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa (articolo 318-*septies*, comma 3, d.lgs. n. 152/2006).

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO E DI FALSO IN BILANCIO (L. 27 MAGGIO 2015, N. 69).

È stata pubblicata la nuova legge anti-corrruzione (*G.U.*, Sr. gen., 30 maggio 2015, n. 124), finalmente approvata dal Parlamento, dopo oltre due anni dall'inizio del suo complesso *iter* legislativo. L'intervento normativo tende ad un generalizzato aumento delle pene in materia di delitti contro la pubblica amministrazione e aggiorna, altresì, le norme del codice civile, in materia societaria, modificando l'art. 2621 c.c. relativo alle "False comunicazioni sociali" e l'art. 2622 c.c., recante le "False comunicazioni sociali delle società quotate". Si introducono, inoltre, sempre nel codice civile, gli articoli 2621-*bis* e 2621-*ter*, che prevedono attenuanti per "Fatti di lieve entità" e ipotesi di "Non punibilità per particolare tenuità del fatto".

Tra le novità da segnalare, nel codice penale, vi è l'aumento della pena per il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità, di cui all'art. 319-*quater*, il cui tetto normativo è stato innalzato «da 6 anni a 10 anni e 6 mesi». Il legislatore, inoltre, sull'onda del dibattito interpretativo maturato in materia di **concussione (art. 317 c.p.)**, ha **ricompreso fra i soggetti attivi del reato anche l'incaricato di un pubblico servizio, così come già previsto nella versione precedente alla c.d. legge Severino (l. n. 190 del 2012)**.

Nei casi di condanna per i reati previsti dagli artt. 314, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320 e 322-*bis*, c.p., la sospensione condizionale della pena è subordinata al pagamento di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio.

Inoltre, la l. n. 69/2015 disciplina una nuova circostanza attenuante per la "**collaborazione processuale**" (art. 323-*bis* c.p.), che si applica ai responsabili di delitti contro la p.a., che si adoperino efficacemente per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori e forniscano concreta collaborazione, con una riduzione di pena da un terzo a due terzi.

Sotto il profilo strettamente processuale, invece, rilevante è la modifica concernente il patteggiamento, la cui ammissibilità della richiesta è subordinata, nei procedimenti per i delitti suindicati (ad eccezione dell'art. 320 c.p.) alla restituzione integrale del prezzo o del profitto, ai sensi del novellato art. 444, comma 1-*ter*, c.p.p.

Degna di interesse, altresì, lungo la scia già intrapresa dal d.l. 10 dicembre 2013, n. 136 sulla "Terra



dei fuochi”, è l’innovazione dell’art. 129 norme att. c.p.p., che estende anche in relazione ai delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-*bis*, 346-*bis*, 353 e 353-*bis* c.p., gli obblighi di informazione del pubblico ministero, in sede di esercizio dell’azione penale, al presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione.